

COMUNE DI SPILAMBERTO
(Provincia di Modena)

**ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/1998
Riapprovato con delibera di Consiglio comunale n. 85 del 29/11/2001*

INDICE:

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Definizione dell'accertamento con adesione

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Attivazione del procedimento di definizione

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 – Effetti dell'invito a comparire

Art. 8 – Atto di accertamento con adesione

Art. 9 – Perfezionamento della definizione

Art. 10 – Effetti della definizione

Art. 11– Conciliazione giudiziale

Art. 12 – Forma e contenuto dell'accordo

Art. 13 – Perfezionamento della conciliazione

Art. 14 – Riduzione delle sanzioni

Art. 15 – Norme finali e transitorie

COMUNE DI SPILAMBERTO

(Provincia di Modena)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, con lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale nel campo tributario.

2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 in quanto compatibili.

Art. 2 – Definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nei versamenti.

2. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 3 – Competenze

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione. Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, oltre gli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e le probabilità di soccombenza.

Art. 4 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, prima di notificare l'avviso di accertamento, trasmette al contribuente, a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera indicando il proprio recapito telefonico. L'istanza deve essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune che ne rilascia ricevuta o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Devono essere presentate istanze separate per ogni atto di imposizione notificato. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio Tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare con esito negativo.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza purché rientri nell'ambito di applicazione dell' istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 9- Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Per i tributi riscossi a mezzo ruolo l'importo verrà iscritto in ruolo emesso in un'unica rata.

4. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

5. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a L. 2000.000 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione.

Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Art. 10 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 – Conciliazione giudiziale

1. Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 218/97 in tema di conciliazione giudiziale.

2. La conciliazione può avvenire purché la controversia sia incardinata nel primo grado di giudizio non oltre i seguenti momenti:

- conciliazione in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

- conciliazione fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del comune, cui il contribuente abbia già aderito, depositata presso la Commissione adita prima della trattazione.

Art. 12 – Forma e contenuto dell'accordo

1. La conciliazione ha carattere transattivo. I provvedimenti (contenenti l'indicazione delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi) che ne attestano la conclusione sono:

- il processo verbale, emanato dalla Commissione, in caso di conciliazione in udienza;

- il decreto emesso dal Presidente della Commissione in caso di conciliazione preconcordata tra l'ente e il contribuente.

Art. 13 – Perfezionamento della conciliazione

1. La conciliazione giudiziale si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale o di comunicazione del Decreto Presidenziale, dell'intero importo dovuto.

2. In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

Art. 14 - Riduzione delle sanzioni

1. Nel caso di omessa impugnazione le sanzioni sono ridotte ad un quarto.

2. Nel caso di avvenuta conciliazione giudiziale le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

3. Le loro misure comunque non possono essere inferiori rispettivamente ad un quarto ed ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi di ciascun tributo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio Comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.